

INDICE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 – Autonomia statutaria
- Art. 2 – Territorio e sede comunale
- Art. 3 – Stemma e gonfalone
- Art. 4 – Potestà regolamentare
- Art. 5 – Finalità
- Art. 6 – Sviluppo sostenibile
- Art. 7 – Solidarietà internazionale
- Art. 8 – Cultura
- Art. 9 – Istruzione
- Art. 10 – Territorio e ambiente
- Art. 11 – Politiche sociali
- Art. 12 – Lavoro
- Art. 13 – Tutela del contribuente
- Art. 14 – Sussidiarietà
- Art. 15 – Pari opportunità
- Art. 16 – Diritti di cittadinanza
- Art. 17 – Organizzazione e informazione
- Art. 18 – Programmazione e cooperazione

TITOLO II ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO I ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

Sezione I Norme generali

- Art. 19 – Organi di governo
- Art. 20 – Deliberazioni degli organi collegiali

Sezione II Il Consiglio comunale

- Art. 21 – Consiglio comunale
- Art. 22 – L'attività del Consiglio Comunale
- Art. 23 – Commissioni
- Art. 24 – Consiglieri
- Art. 25 – Gruppi consiliari

Sezione III Il Sindaco

- Art. 26 – Il Sindaco
- Art. 27 – Vice Sindaco, deleghe ed incarichi
- Art. 28 – Assessori incaricati
- Art. 29 – Mozione di sfiducia

Sezione IV La Giunta comunale

- Art. 30 – La Giunta comunale
- Art.31- Composizione, nomina, funzionamento e competenze

TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

- Art. 32 – Partecipazione popolare
- Art. 33 – Consiglio comunale dei ragazzi

CAPO II ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

- Art. 34 – Associazionismo
- Art. 35 – Contributi alle associazioni
- Art. 36 – Volontariato
- Art. 37 – Organismi di partecipazione

CAPO III MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

- Art. 38 – La consultazione. Modalità e forme
- Art. 39 – Petizioni
- Art. 40 – Proposte
- Art. 41 – Referendum comunali
- Art. 42 – Limitazioni all'esercizio del referendum
- Art. 43 – Accesso agli atti
- Art. 44 – Diritto di informazione
- Art. 45 – Istanze
- Art. 46 – Azione popolare

CAPO IV IL DIFENSORE CIVICO COMUNALE

- Art. 47 – Il Difensore civico comunale
- Art. 48 – Funzioni
- Art. 49 – Facoltà e prerogative
- Art. 50 – Relazione annuale
- Art. 51 – Difensore civico in forma associata

CAPO V PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 52 – Diritto di intervento nei procedimenti

Art. 53 – Procedimenti a istanza di parte

Art. 54 – Procedimento ad impulso di ufficio

Art. 55 – Accordi

TITOLO IV ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 56 – Obiettivi dell'attività amministrativa

Art. 57 – Servizi pubblici e forme di gestione

Art. 58 – Istituzioni

Art. 59 – Società per azioni o a responsabilità limitata

Art. 60 – Convenzioni

Art. 61 – Consorzi

Art. 62 – Accordi di programma

TITOLO V UFFICI E PERSONALE

CAPO I UFFICI E PERSONALE

Art. 63 – Principi di organizzazione

Art. 64 – Personale e dotazione organica

Art. 65 – Il Direttore generale

Art. 66 – Responsabili degli uffici e dei servizi

Art. 67 – Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

Art. 68 – Incarichi a contratto

Art. 69 – Il Segretario comunale

Art. 70 – Funzioni del Segretario comunale

Art. 71 – Responsabilità verso terzi

CAPO II FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 72 – Ordinamento

Art. 73 – Attività finanziaria del Comune

Art. 74 – Amministrazione dei beni comunali

Art. 75 – Contabilità comunale

Art. 76 – Controllo della gestione

Art. 77 – Attività contrattuale

Art. 78 – Revisione economica e finanziaria

Art. 79 – Tesoreria

TITOLO VI DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 80 – Revisione dello Statuto

Art. 81 – Entrata in vigore

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Autonomia statutaria

1. Il Comune di Ponte Buggianese è l'Ente autonomo rappresentativo della comunità cittadina, disciplina la propria organizzazione nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, nel rispetto delle leggi e dello Statuto Comunale.

Esso ha autonomia normativa, organizzativa, amministrativa, impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza locale.

Art. 2 Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune si estende per 29,5 kmq, confina con i Comuni di Montecatini Terme, Buggiano, Chiesina Uzzanese, Monsummano Terme, Larciano, Pieve a Nievole e Fucecchio.

2. Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Ponte Buggianese Piazza del Santuario n. 1.

Art. 3 Stemma e gonfalone

1. Lo stemma del Comune è descritto nel regio decreto 19 ottobre 1897 ed è costituito: “nella prima metà dello scudo da un bue rosso su campagna verde sormontato da un giglio rosso; nella seconda, troncata di argento e di rosso un giglio sbocciato; il motto <BUIANO E CASTRO NOMEN ORIGINEMQVE DESUMPSI>. Lo scudo è sormontato da un cerchio di muro d'oro con otto merli uniti da muricciolo d'argento”.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, ed ogni qualvolta sia necessario rendere

ufficiale la partecipazione dell'ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.

3. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Art. 4 Potestà regolamentare

1. I regolamenti, atti normativi approvati dal Consiglio comunale, disciplinano le materie ad esso rinviate dalle leggi e dal presente Statuto.

2. Le contravvenzioni ai regolamenti Comunali e alle relative ordinanze sono punite con sanzioni amministrative la cui entità è stabilita nei regolamenti stessi.

Art. 5 Finalità

1. Il Comune di Ponte Buggianese:

- promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale, culturale ed economico della comunità di Ponte Buggianese ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione della Repubblica, nata dalla Resistenza;
- pone al centro della sua azione amministrativa il riconoscimento ed il rispetto della persona umana;
- ricerca e promuove ogni iniziativa per la formazione di una cultura di pace come fondamento di sviluppo democratico;
- indirizza la propria azione per orientare i processi di modernità e di trasformazione verso politiche che limitano gli elementi di disgregazione ed emarginazione sociale;
- promuove le iniziative destinate alla tutela dei minori in applicazione della convenzione approvata dall'Assemblea Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 6 Sviluppo sostenibile

1. Il Comune di Ponte Buggianese:

- adotta politiche di pianificazione dello sviluppo e degli usi territoriali che comprendano una valutazione ambientale strategica di tutti i progetti per garantire un giusto equilibrio fra gli interessi degli attuali fruitori e quelli delle generazioni

future;

- individua e promuove le attività che spingono il sistema urbano verso l'equilibrio socio-ambientale per una maggiore giustizia sociale e per un ambiente vivibile e salutare.

Art. 7 Solidarietà internazionale

1. Il Comune di Ponte Buggianese:

- s'impegna per il rispetto, la dignità e l'accoglienza di ogni essere umano, attiva forme di cooperazione, scambi e gemellaggi con le città di tutto il mondo ed interventi ispirati a principi e valori interculturali;
- ricerca, nello spirito di solidarietà ed impegnandosi per offrire opportunità di lavoro ed accesso alla casa, l'integrazione sociale degli immigrati e garantisce il rispetto dei loro diritti.

Art. 8 Cultura

1. Il Comune valorizza le risorse e le attività culturali e formative e promuove, nel rispetto delle reciproche autonomie, le più ampie collaborazioni con le Istituzioni scolastiche, culturali statali, regionali e locali.

2. S'impegna a valorizzare tutte le attività che possano favorire l'incontro fra popoli e culture diverse, ed a promuovere un libero confronto con l'obiettivo di raggiungere una migliore intesa umana.

3. Valorizza tutte le attività volte al recupero della memoria e della coscienza del passato, della tradizione storica, del patrimonio archivistico, documentario ed architettonico locale.

Art. 9 Istruzione

1. Il Comune opera affinché sia reso effettivo il diritto allo studio ed alla formazione permanente dei cittadini, concorrendo alla realizzazione di un sistema educativo che garantisca a tutti eguali opportunità di istruzione e di cultura.

Art. 10 Territorio e ambiente

1. Il Comune riconosce la tutela dell'ambiente e del paesaggio fra i valori fondamentali della

comunità. A tal fine, nell'ambito delle competenze attribuitegli dalla legge:

- sostiene interventi di recupero ambientale e naturale, di riqualificazione dell'estetica cittadina;
- adotta tutte le misure per contrastare e ridurre l'inquinamento e garantire la salubrità dei luoghi di lavoro;
- opera per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- considera prioritarie le iniziative volte a salvaguardare, recuperare, tutelare e valorizzare il Padule di Fucecchio.

Art. 11
Politiche sociali

1. Il Comune di Ponte Buggianese:

- organizza servizi di assistenza sociale a favore delle categorie più deboli ed emarginate, riconoscendo pari dignità a tutti i soggetti pubblici, privati e del volontariato operanti nel settore;
- concorre a garantire il diritto alla salute e promuove una diffusa educazione sanitaria quale efficace opera di prevenzione;
- promuove l'attività fisico-motoria e la pratica sportiva quali momenti formativi e d'incontro, assicurando l'accesso agli impianti comunali anche in collaborazione con le associazioni e le società sportive locali.

Art. 12
Lavoro

1. Il Comune agevola l'associazionismo cooperativo e consortile, favorisce le esperienze di lavoro socialmente utili e quelle d'inserimento professionale d'inabili e portatori di handicap.

Art. 13
Tutela del contribuente

1. Il Comune adotta politiche finanziarie basate su criteri tariffari idonei a definire e supportare la redistribuzione ed il sostegno alle fasce deboli della popolazione.

Art. 14
Sussidiarietà

1. Il Comune svolge le proprie funzioni di interesse pubblico secondo il principio di sussidiarietà, anche per mezzo di attività svolte

adeguatamente dai cittadini e dalle loro formazioni sociali.

Art. 15
Pari opportunità

1. Il Comune attua condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nell'esercizio delle funzioni istituzionali e nella gestione dei pubblici servizi e s'impegna a creare tali condizioni nello svolgimento della vita sociale in tutti i suoi aspetti.

Art. 16
Diritti di cittadinanza

1. Il Comune si impegna a garantire il diritto di pari dignità nella società e nel lavoro, operando per impedire qualsiasi forma di discriminazione legata al sesso, all'etnia, alla lingua, alla religione, all'handicap e all'orientamento politico.

2. Sono titolari individuali dei diritti d'iniziativa, partecipazione, accesso ed informazione, salvo diversa disposizione di legge:

- a) i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Ponte Buggianese;
- b) i cittadini italiani, stranieri, apolidi, maggiorenni, residenti nel Comune o che comunque in esso esercitano la propria prevalente attività di lavoro;
- c) i cittadini residenti nel Comune, non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.

Art. 17
Organizzazione e informazione

1. Il Comune organizza i propri uffici in modo da assicurare la massima efficienza amministrativa ed il costante adeguamento alle esigenze del cittadino.

2. Nel rispetto del dettato costituzionale riconosce e valorizza il ruolo di confronto, di proposta e di contrattazione dei sindacati dei lavoratori.

3. Garantisce alle formazioni sociali e ai singoli cittadini il diritto ad un'informazione completa sulla propria attività come premessa per una reale partecipazione popolare.

Art. 18
Programmazione e cooperazione

1. Il Comune valorizza lo sviluppo economico e

sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa economica dei privati alla realizzazione di obiettivi di interesse generale compatibili con le risorse ambientali.

2. Persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.

3. Attua i principi della cooperazione istituzionale, gli obiettivi e i criteri programmatori indicati dalla Regione e ricerca, prioritariamente, la collaborazione e la cooperazione con i Comuni della Valdinievole, con la Provincia di Pistoia e la Regione Toscana.

TITOLO II ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO I ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

Sezione I Norme generali

Art. 19 Organi di governo

1. Sono organi del Comune il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

2. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

3. Il Sindaco è responsabile dell'Amministrazione comunale ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita, inoltre, le funzioni di ufficiale del governo secondo le leggi dello Stato.

4. La Giunta collabora con il Sindaco nello svolgimento delle funzioni di governo del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

5. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

Art. 20

Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questa svolta. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario comunale.

2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione degli uffici avvengono attraverso i responsabili degli uffici e dei servizi; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario comunale secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

Sezione II Il Consiglio comunale

Art. 21 Consiglio comunale

1 Il Consiglio comunale rappresenta l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione, adottando gli atti fondamentali previsti dalla legge.

2. Il Consiglio comunale ha sede presso l'edificio comunale in Via Matteotti, 78. Quando ricorrano particolari condizioni, le riunioni potranno essere convocate fuori dalla sede suddetta. In occasione delle riunioni del Consiglio Comunale vengono esposte, all'esterno dell'edificio ove esse si tengono, la bandiera della Repubblica Italiana e quella dell'Unione Europea.

3. Il Consiglio comunale adotta il proprio regolamento con la maggioranza assoluta. Tale regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio.

4. Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalle leggi e approva il programma generale di governo e ne verifica, almeno una volta ogni anno, di norma in occasione dell'approvazione del conto consuntivo, la sua attuazione da parte del Sindaco e dei singoli assessori. A tale scopo il Sindaco è

tenuto a presentare il programma entro sessanta giorni dalle elezioni. Il Consiglio esprime il provvedimento di sua competenza entro i successivi trenta giorni.

Art. 22

L'attività del Consiglio comunale

1. L'attività del Consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria e d'urgenza. Ai fini della convocazione devono essere considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti al bilancio di previsione e al rendiconto del bilancio.

2. Il funzionamento del Consiglio comunale è disciplinato dal relativo regolamento approvato dal Consiglio a maggioranza assoluta.

3. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco. In sua assenza o impedimento le funzioni di Presidente del Consiglio sono esercitate, nell'ordine, dal Vice Sindaco e dall'Assessore anziano per età. Qualora la Giunta comunale e il Vice Sindaco non siano Consiglieri comunali le funzioni di Presidente del Consiglio sono svolte dal Consigliere anziano per cifra elettorale.

4. La prima seduta del Consiglio comunale dopo le elezioni per il rinnovo deve essere convocata dal Sindaco eletto entro dieci giorni dalla data della proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla data della convocazione.

5. Nella prima seduta dopo le elezioni per il rinnovo il Consiglio comunale, prima di ogni altro adempimento, esamina la condizione degli eletti a norma delle leggi vigenti sull'ordinamento degli enti locali.

Art. 23

Commissioni

1. Il Consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee e speciali per fini di studio, di inchiesta o indagini. Ove vengano costituite commissioni di garanzia e controllo, il Presidente sarà nominato, a maggioranza assoluta, tra i Consiglieri di minoranza.

2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.

3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

Art. 24

Consiglieri

1. I Consiglieri comunali assumono la carica con la proclamazione degli eletti o con la deliberazione di surroga. Il loro stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione sono regolati dalla legge.

2. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano per età.

3. I Consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni ordinarie per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale.

4. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione con le modalità disciplinate dal regolamento del Consiglio comunale.

5. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende municipalizzate o partecipate, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del loro mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dall'apposito regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori, e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

6. Per assicurare la massima trasparenza, ogni Consigliere deve comunicare annualmente i redditi posseduti secondo le modalità stabilite nel regolamento del Consiglio comunale.

Art. 25

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio comunale, e ne danno comunicazione al Sindaco unitamente alla indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà, o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni ed i relativi capigruppo nei Consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

Sezione III

Il Sindaco

Art. 26

Il Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini, rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione, sovrintende al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al direttore generale se esiste, al Segretario comunale ed ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti. Può delegare le sue funzioni, o parte di esse, ai singoli Assessori o Consiglieri su cui esercita poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo.

2. Il Sindaco in particolare:

- a) attua gli indirizzi di politica amministrativa del Consiglio comunale;
- b) può attribuire la trattazione di affari e materie a singoli Assessori e delegare ad essi atti di sua competenza, con potere di avocazione e di riassunzione;
- c) può delegare la propria partecipazione in rappresentanza del Comune in assemblee di società e di altri enti partecipati;
- d) nomina e revoca, con le specifiche procedure previste dalle leggi vigenti, gli Assessori e il Segretario comunale;
- e) può attribuire ai dirigenti o ai responsabili dei servizi anche funzioni non comprese fra quelle degli uffici cui sono preposti;
- f) adotta gli atti generali di indirizzo, in ordine allo svolgimento dei compiti, nonché per l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi attribuiti ai dirigenti o ai responsabili dei servizi;
- g) adotta i provvedimenti inerenti il rapporto di lavoro dei dirigenti o dei responsabili dei servizi;
- h) rilascia autorizzazioni e concessioni quando sia, per legge o regolamento, esclusa la competenza dei dirigenti o dei responsabili dei servizi;
- i) stipula i gemellaggi e i patti di amicizia sulla base delle deliberazioni del Consiglio comunale;
- l) coordina e organizza, nell'ambito dei criteri scelti dalla Regione, e sentite le categorie interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali, degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici;
- m) informa la popolazione di situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nel piano comunale e provinciale di protezione civile.

Art. 27

Vice Sindaco, deleghe ed incarichi

1. Il Vice Sindaco, nominato dal Sindaco, è l'Assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza od impedimento di quest'ultimo.

2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli Assessori o ai Consiglieri deve essere comunicato al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'Albo Pretorio.

3. In caso di assenza od impedimento occasionale e contemporaneo del Sindaco e del Vice Sindaco le funzioni vicarie del Sindaco sono esercitate dagli Assessori in ordine di anzianità di età.

4. Le funzioni di Ufficiale di Governo possono costituire oggetto di delega nei modi e termini previsti dalla legge, fatta eccezione per i provvedimenti contingibili ed urgenti, che restano di esclusiva competenza del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce.

5. L'atto di delega - in forma scritta obbligatoria - indica l'oggetto, la materia, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della competenza e deve contenere gli indirizzi generali in base ai quali deve essere esercitata ed il suo specifico contenuto. La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce.

6. La delega può essere revocata dal Sindaco in qualunque momento senza alcuna specifica motivazione, essendo concessa come atto meramente discrezionale nell'interesse dell'Amministrazione.

Art. 28

Assessori incaricati

1. Il Sindaco può attribuire ad un Assessore, con un incarico, la competenza a curare ed esercitare le funzioni a lui spettanti su determinate materie. L'Assessore adempie all'incarico ricevuto con i poteri spettanti al Sindaco.

2. La durata dell'incarico è stabilita dal Sindaco nel decreto di affidamento e non può andare oltre la permanenza in carica del Sindaco. L'incarico, al di fuori delle cause indicate, può cessare, in qualunque momento, per rinuncia dell'interessato, per revoca disposta dal Sindaco o per il verificarsi di una delle cause previste dalla legge per la cessazione dalla carica di Assessore.

3. Il Sindaco è tenuto a vigilare sull'operato

dell'Assessore incaricato.

Art. 29

Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri comunali e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Sezione III

La Giunta comunale

Art. 30

La Giunta comunale

1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune ed impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.

2. La Giunta compie tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico - amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

3. La Giunta, al momento dell'approvazione del bilancio preventivo, presenterà una relazione che illustrerà gli obiettivi della programmazione annuale.

Art. 31

Composizione, nomina, funzionamento e competenze

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori compreso tra il numero minimo di due e quello massimo di sei.

2. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco e possono essere scelti, anche, tra persone che non fanno parte del Consiglio comunale.

3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca e gli obblighi di astensione sono disciplinati dalla legge. Non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano fra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione ed i coniugi.

4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

5. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che coordina e controlla l'attività degli Assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

6. Le sedute sono valide se sono presenti almeno la metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. Nel caso in cui il numero di voti a favore di una proposta sia uguale a quelli contrari prevale il voto del Presidente.

7. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge e del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Direttore generale se nominato, al Segretario comunale od ai responsabili degli uffici e servizi comunali.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I

PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

Art. 32

Partecipazione popolare

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione popolare all'amministrazione dell'Ente, aspetto fondamentale di democrazia diretta, al fine di

assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato ed il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo secondo le seguenti linee:

- a) stimolo e promozione di iniziative dirette alla costituzione di organismi di partecipazione su base territoriale o attorno ad interessi di rilevante portata per la comunità;
- b) riconoscimento di istanze o petizioni avanzate dai cittadini tese a sollecitare interventi specifici idonei a garantire una migliore tutela degli interessi collettivi;
- c) riconoscimento dell'istituto della consultazione e del diritto di proposta;
- d) riconoscimento dell'istituto del referendum;
- e) istituzione del Consiglio comunale dei ragazzi;
- f) valorizzazione delle libere forme associative senza scopo di lucro che operano in settori socialmente utili e significativi;
- g) incentivazione e sostegno all'apporto fondamentale delle organizzazioni di volontariato e della cooperazione sociale nel conseguimento di finalità ed utilità pubbliche.

3. Al fine di sostenere attività socialmente rilevanti il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale, può partecipare ad organismi senza scopi di lucro ai sensi dell'art. 12 del Codice Civile.

4. La partecipazione alla vita pubblica locale è assicurata ai cittadini dell'Unione Europea e, nelle forme previste dal regolamento di cui al successivo comma, agli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio comunale, anche attraverso la promozione della costituzione di organismi consultivi che favoriscano il dialogo con le istituzioni presenti sul territorio.

5. Il Consiglio comunale predisporre ed approva un regolamento nel quale vengono definiti criteri, vincoli e modalità per l'applicazione e l'esercizio degli istituti di partecipazione previsti dal presente titolo.

Art. 33

Consiglio comunale dei ragazzi

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l'elezione del Consiglio comunale dei

ragazzi.

2. Il Consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed agli anziani, rapporti con l'UNICEF.

3. Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

CAPO II

ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

Art. 34

Associazionismo

1. Il Comune valorizza le libere forme associative della popolazione, facilitandone la comunicazione con l'amministrazione e promovendone il concorso attivo all'esercizio delle proprie funzioni;

2. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione Repubblicana, dalle norme vigenti e dal presente Statuto.

3. Ai fini dell'intervento del Comune sulle libere forme associative viene istituito un apposito albo i cui criteri di ammissione saranno puntualmente determinati dall'apposito regolamento comunale.

Art. 35

Contributi alle associazioni

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.

2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi.

3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

Art. 36

Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per il coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente e promuove la formazione e l'aggiornamento dei volontari.

Art. 37

Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove la costituzione di organismi di partecipazione su base territoriale o tematica. Gli aspetti rappresentati dagli organismi di partecipazione, per territorio, per materia e per segmento di popolazione, possono anche coesistere, in tutto o in parte, tra loro.

CAPO III

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Art. 38

La consultazione. Modalità e forme

1. L'istituto della consultazione ha carattere preventivo rispetto alla decisione sulla materia oggetto della consultazione stessa.

2. La consultazione ha lo scopo di conoscere e comprendere la volontà dei cittadini su una determinata attività amministrativa che l'Amministrazione intende porre in essere. Di conseguenza l'Amministrazione, nella decisione da assumere sull'argomento, dovrà tener conto delle posizioni unitarie emerse dalla consultazione compatibilmente con le proprie posizioni programmatiche e le esigenze finanziarie, ricercando anche forme di temperamento.

3. L'Amministrazione comunale può consultare l'intera popolazione, o parte di questa, in ragione dell'oggetto della consultazione medesima.

4. La consultazione può essere richiesta anche da un gruppo di cittadini, purché non inferiore a n. 100 iscritti nelle liste elettorali coinvolti nella materia oggetto della consultazione.

5. Il Sindaco provvede a che le risultanze della consultazione siano esaminate dal Consiglio comunale.

Art. 39

Petizioni

1. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva all'Amministrazione comunale per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

2. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro trenta giorni, la assegna in esame all'organo competente e ne invia copia ai gruppi Consiliari.

3. Se la petizione è sottoscritta da almeno trecento persone l'organo competente deve pronunciarsi in merito entro sessanta giorni dal ricevimento. In questo caso ciascun Consigliere comunale può chiedere, con apposita istanza, che il testo della petizione sia posto in discussione nella prima seduta del Consiglio comunale.

4. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune.

Art. 40

Proposte

1. Qualora un numero di elettori non inferiore a trecento avanzi al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'Ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto ed il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario comunale, trasmette la proposta unitamente ai pareri all'organo competente ed ai gruppi Consiliari entro sessanta giorni dal ricevimento.

2. L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta. Se l'organo competente è il Consiglio comunale il termine è raddoppiato.

3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente al primo firmatario della proposta.

Art. 41

Referendum comunali

1. Un numero di elettori non inferiore al 20% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum abrogativi e un numero

di elettori non inferiore al 10% degli iscritti nelle liste elettorali, può chiedere che vengano indetti referendum consultivi in tutte le materie di competenza comunale escluse quelle comprese nel successivo art. 42.

2. Il Consiglio comunale approva un regolamento nel quale sono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento dei referendum, la loro validità e la proclamazione del risultato.

3. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nei referendum consultivi deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta del Consiglio comunale.

4. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio comunale non può assumere decisioni contrastanti con la proposta.

Art. 42

Limitazioni all'esercizio del referendum

1. Non è ammesso il referendum:

- a) in materia di bilancio, tributi, tariffe, contribuzioni;
- b) su atti che recepiscano disposizioni di legge o comunque obbligatorie per il Comune;
- c) sulla limitazione o soppressione di pubblici servizi;
- d) su atti che impegnino l'ente su questioni di interesse sovracomunale e la cui abrogazione o modificazione possa ledere i diritti di altri enti;
- e) su questioni regolate da contratti, convenzioni, obbligazioni sottoscritte dal Comune ed efficaci nei confronti di terzi, la cui eventuale risoluzione o modificazione possa dar luogo ad azione di rivalsa nei confronti del Comune;
- f) su questioni che ledono diritti soggettivi;
- g) sulla gestione politico-amministrativa del Comune;
- h) per promuovere pareri su questioni di interesse sovracomunale;
- i) su argomenti già oggetto di un precedente referendum svolto nel precedente quinquennio;
- l) sulla revisione dello Statuto del Comune;
- m) sulla disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale, piante organiche e relative variazioni;
- n) sui piani territoriali ed urbanistici e relativi piani attuativi;
- o) designazione e nomina di rappresentanti.

Art. 43

Accesso agli atti

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'Amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati che gestiscono servizi pubblici. La consultazione deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.

2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicito disposizioni legislative dichiarano riservati e sottoposti a limiti di divulgazione.

Art. 44

Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione, ad eccezione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici.

2. La pubblicizzazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nell'atrio del palazzo comunale e, su indicazione del Sindaco, in appositi spazi, a ciò destinati, stabiliti dalla Giunta comunale.

3. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati, nelle forme previste dalla legge, all'interessato.

Art. 45

Istanze

1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi od aspetti dell'attività amministrativa.

2. La risposta all'interrogazione deve essere motivata e fornita nei termini indicati dall'apposito regolamento.

Art. 46

Azione popolare

1. Ciascun cittadino può far valere in giudizio, sia amministrativo che civile o penale, le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.

2. In caso di soccombenza nel giudizio le relative spese sono a carico del cittadino che ha promosso il giudizio.

3. La disciplina di cui al precedente secondo

comma non si applica e le spese sono a carico del Comune se questo, costituendosi in giudizio, abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.

4. Le associazioni di protezione ambientale riconosciute possono proporre azioni risarcitorie, di competenza del giudice ordinario, che spettino al Comune, conseguenti a danno ambientale. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore del Comune e le spese processuali sono liquidate in favore dell'associazione che ha promosso il giudizio.

CAPO IV

Il Difensore civico comunale

Art. 47

Il Difensore civico comunale

1. Il Difensore civico comunale è nominato dal Consiglio comunale, a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri.

2. La designazione del Difensore civico comunale deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa e siano in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o scienze politiche o economia e commercio od altra equipollente.

3. Il Difensore civico comunale rimane in carica quanto il Consiglio comunale che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore.

4. Non può essere nominato Difensore civico comunale:

- a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere comunale;
- b) i parlamentari, i Consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei consorzi tra comuni e tra comuni e provincia, i membri del comitato regionale di controllo, i ministri di culto, i membri dei partiti politici o movimenti, comunque denominati, rappresentati in parlamento o nelle assemblee regionali, provinciali, comprensoriali e comunali;
- c) i dipendenti del Comune, gli Amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituzioni ed aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
- d) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'Amministrazione comunale;
- e) chi sia coniuge od abbia rapporti di parentela od

affinità entro il quarto grado con Amministratori del Comune, suoi dipendenti od il Segretario comunale.

5. Il Difensore civico comunale decade dal suo incarico nel caso in cui sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso in cui egli tratti privatamente cause inerenti l'Amministrazione comunale. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri.

Art. 48

Funzioni

1. Il Difensore civico comunale ha il compito di intervenire presso gli organi ed uffici del Comune allo scopo di garantire l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.

2. Il Difensore civico comunale esercita le sue funzioni in relazione all'attività degli uffici del Comune, delle società a partecipazione comunale, dei concessionari di pubblici servizi. Egli accerta lo stato dei fatti prospettato dai cittadini ed utenti, con facoltà di verificare con i dirigenti o responsabili d'ufficio interessati per competenza la veridicità di inadempienze, illegittimità, fatti a lui prospettati, accedendo agli uffici interessati, ottenendo copia di atti o documenti senza il limite del segreto d'ufficio

Art. 49

Facoltà e prerogative

1. Il Difensore civico comunale può convocare il responsabile del servizio interessato e richiederli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto di ufficio.

2. Il Difensore civico comunale riferisce entro trenta giorni l'esito del proprio operato, verbalmente o per scritto, al cittadino che gli ha richiesto l'intervento e segnala agli organi comunali od alla magistratura le disfunzioni, le illegittimità ed i ritardi riscontrati.

3. E' facoltà del Difensore civico comunale, quale garante dell'imparzialità e del buon andamento della attività della pubblica Amministrazione di presenziare, senza diritto di voto o di intervento, alle sedute pubbliche delle commissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private e appalti concorso. A tal fine deve essere informato della data di tali riunioni.

Art. 50

Relazione annuale

1. Il Difensore civico comunale presenta ogni anno, entro il mese di gennaio, la relazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.

2. La relazione deve essere affissa all'Albo Pretorio e trasmessa a tutti i Consiglieri comunali.

Art. 51

Difensore Civico in forma associata

1. Nel caso in cui l'ufficio del Difensore civico sia convenzionato con altri Comuni la convenzione disciplina le procedure di nomina, i poteri, le facoltà, i compiti, le prerogative, le ipotesi di decadenza, le incompatibilità, i requisiti per la nomina, le funzioni, l'indennità da corrispondere e la dotazione dell'ufficio.

CAPO V

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 52

Diritto di intervento nei procedimenti

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenire, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.

2. L'Amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

Art. 53

Procedimenti a istanza di parte

1. Nel caso di procedimenti a istanza di parte il soggetto che ha presentato l'istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dall'Amministrazione che deve pronunciarsi in merito.

2. Il funzionario o l'Amministrazione devono sentire l'interessato entro trenta giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal

regolamento.

3. Ad ogni istanza volta ad ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per scritto nel termine stabilito dal regolamento.

4. Nel caso in cui l'atto o provvedimento possa incidere negativamente su diritti ed interessi legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.

5. Tali soggetti possono inviare all'Amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 54

Procedimento ad impulso di ufficio

1. Nel caso di procedimenti ad impulso di ufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti od interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall'adozione dell'atto amministrativo, indicando il termine non inferiore di quindici giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.

2. I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine, chiedere di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dall'Amministrazione che deve pronunciarsi in merito.

Art. 55

Accordi

1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti e sempre che siano state osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell'atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la Giunta comunale.

2. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell'accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l'imparzialità dell'Amministrazione.

TITOLO IV

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 56

Obiettivi dell'attività amministrativa

1. Il Comune ispira la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

2. Il Comune sceglie le forme di gestione dei servizi che assicurino maggiori efficienza ed economicità dopo averne individuato gli ambiti territoriali ottimali, ricerca, qualora dall'indagine condotta risulti migliore la gestione in forma associata con altri enti locali, la collaborazione di questi e promuove le iniziative utili alla costituzione degli organismi associativi.

Art. 57

Servizi pubblici comunali e forme di gestione

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. Il Consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei servizi pubblici nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;
- b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi senza rilevanza imprenditoriale;
- d) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati;
- e) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

3. Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.

4. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche, culturali e sociali connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

5. I poteri, ad eccezione del referendum, che il

presente Statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

Art. 58

Istituzioni

1. L'istituzione costituisce organo di gestione di servizi senza rilevanza imprenditoriale, dotato di autonomia gestionale ed operante in settori quale la sicurezza sociale, sport, cultura, pubblica istruzione, tempo libero, attività socialmente utili.

2. Il Consiglio comunale, con la deliberazione costitutiva dell'istituzione, stabilisce il capitale di dotazione, il patrimonio ed il personale; alla deliberazione è allegato il regolamento per il funzionamento e la gestione che individua altresì gli atti fondamentali sottoposti all'approvazione del Consiglio comunale, la costituzione degli organi, le modalità di indirizzo e vigilanza, le forme di controllo dei risultati di gestione e verifica economico-contabile da parte dei revisori dei conti.

3. La soppressione dell'istituzione è deliberata dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 59

Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione del Comune a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di eventuali altri enti pubblici, deve essere obbligatoriamente maggioritaria.

3. L'atto costitutivo, lo Statuto o l'acquisto di quote od azioni devono essere approvati dal Consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

5. I Consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.

6. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'Ente.

7. Il Consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

Art. 60 Convenzioni

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo continuato servizi pubblici.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 61 Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

2. Il Consiglio Comunale approva a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati lo statuto del consorzio e la convenzione fra gli enti consorziati ove sono individuati gli atti fondamentali del consorzio da trasmettere al Consiglio comunale

Art. 62 Accordi di programma

1. Il Sindaco, per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo di programma, consistente nell'accordo unanime delle amministrazioni

interessate, viene definito in una apposita conferenza la quale provvede altresì alla approvazione formale dell'accordo stesso.

3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza salvo che con la legislazione regionale sia stabilito un termine diverso.

4. Nelle materie diverse da quelle di cui al precedente terzo comma il Sindaco informa il Consiglio o la Giunta comunale a seconda della competenza nella materia.

TITOLO V UFFICI E PERSONALE

CAPO I UFFICI E PERSONALE

Art. 63 Principi di organizzazione

1. Gli uffici del Comune sono articolati ed organizzati in funzione dell'entità e della complessità dei compiti dell'Ente, per il raggiungimento degli obiettivi di efficienza, efficacia e produttività. Gli uffici possono essere coordinati per progetti e programmi o per funzioni.

2. Per l'elaborazione e l'attuazione di particolari programmi e progetti possono essere istituiti dalla Giunta uffici speciali temporanei.

Art. 64 Personale e dotazione organica

1. La dotazione organica consiste nel programma triennale ed annuale del fabbisogno complessivo del personale distinto per categorie professionali.

2. Il Comune promuove e realizza iniziative dirette alla formazione ed all'aggiornamento professionale del personale.

Art. 65 Il Direttore generale

1. Il Sindaco, alle condizioni fissate dalle norme in materia, può nominare un Direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal

regolamento di organizzazione.

Art. 66

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I settori ed i rispettivi uffici o servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione, i responsabili di settore sono nominati dal Sindaco.

2. I responsabili provvedono a organizzare gli uffici e i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore generale, se nominato, e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

Art. 67

Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

1. Ad essi spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

2. Sono attribuiti ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo e la rappresentanza in giudizio.

3. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le loro funzioni al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

4. Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Art. 68

Incarichi a contratto

1. L'Ente ha la facoltà, secondo le modalità e le procedure fissate dal regolamento di organizzazione, di ricorrere a contratti a tempo determinato di durata non superiore a quella del mandato elettivo del Sindaco in carica, per la copertura di posti di responsabili di ufficio o servizio, o di alta specializzazione

2. E' altresì demandato al regolamento di organizzazione la disciplina dell'affidamento di contratti a tempo determinato per alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, al di fuori della dotazione organica, in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, e di convenzioni a termine inerenti collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per la realizzazione di obiettivi determinati.

Art.69

Il Segretario comunale

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto nell'apposito albo.

2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario comunale.

3. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune e agli uffici.

Art. 70

Funzioni del Segretario comunale

1. Il Segretario Comunale:

- a) assiste gli organi di governo del Comune nell'azione amministrativa;
- b) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e ne coordina l'attività nel rispetto delle specifiche competenze, promuovendo, se del caso, indagini e verifiche volte ad accertare l'efficienza della loro gestione in relazione agli obiettivi dell'Ente;
- c) su incarico del Sindaco, conferito a seguito di inerzia o inadempimento dei dirigenti, sospende o revoca atti riservati alla loro competenza con avocazione a sé o con rimessione ad altri dirigenti con specifiche istruzioni;
- d) risolve i conflitti di competenza tra i dirigenti provvedendo all'attribuzione delle competenze medesime;
- e) presiede le commissioni di concorso per il reclutamento di funzionari titolari di posizione organizzativa.

Art. 71

Responsabilità verso terzi

1. Le responsabilità dei dipendenti comunali come quelle degli Amministratori sono disciplinate dalle leggi in vigore.

CAPO II FINANZA E CONTABILITA'

Art. 72 Ordinamento

1. L'ordinamento contabile del Comune è disciplinato dall'apposito regolamento e dalle leggi statali.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune, in conformità alle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 73 Attività finanziaria del Comune

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.

4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione ed applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 74 Amministrazione dei beni comunali

1. La tenuta dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune è affidata ad un apposito ufficio dell'Ente. L'inventario viene rivisto di regola ogni dieci anni.

2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo secondo del presente Statuto devono, di regola, esser dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con atto della Giunta comunale.

3. Le somme provenienti dall'alienazione dei beni, da lasciti, donazioni o, comunque da cespiti non imputabili ai primi tre titoli dell'entrata devono essere impiegate nel miglioramento del patrimonio, nella realizzazione di opere pubbliche e per la salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Art. 75 Contabilità comunale

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.

Art. 76 Controllo della gestione

1. I risultati finali di gestione sono dimostrati nel rendiconto con il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.

2. La Giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Art. 77 Attività contrattuale

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede, mediante contratti di appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permuta ed alle locazioni.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da determinazione del responsabile del servizio.

3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle

disposizioni vigenti.

Art. 78

Revisione economica e finanziaria

1. Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a due candidati, il collegio dei revisori dei conti che resta in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta.

2. L'organo di revisione collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo ed indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

3. A tal fine i revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente ed i verbali delle loro riunioni sono pubblici.

Art. 79

Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

- a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
- b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'Ente;
- c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
- d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento dei mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.

2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 80

Revisione dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal

Consiglio comunale con la procedura stabilita dalla legge vigente.

2. Le proposte di cui al precedente comma sono sottoposte a parere della commissione per la revisione dello Statuto e degli organismi di partecipazione popolare ed inviate in copia ai Consiglieri comunali con congruo anticipo.

3. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere presentata al Consiglio comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo Statuto. L'adozione delle due deliberazioni è contestuale.

4. L'approvazione di qualsiasi modificazione al testo dello Statuto comporta la riproduzione integrale dell'intera parte statutaria aggiornata.

5. Nei tre mesi precedenti la data presunta delle elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale lo Statuto non può essere soggetto a revisioni, salvo che la revisione non sia resa obbligatoria dalla legge.

Art. 81

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione ed è affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi e, trascorsi i quali, entra in vigore.

2. Il Segretario Comunale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta l'entrata in vigore.

3. Il Consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.